

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 760 DEL 22/04/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN
RADIOLOGIA CON L'AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA. ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 751/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda ha un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale – Università di Padova da alcuni anni e con deliberazione n. 443 del 17/03/2023 ha approvato anche per l'anno 2023, una convenzione con per l'attività consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna nei giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi, con turni della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00, presso l'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero Santorso;
- con nota prot. n. 105681 del 15/12/2023, questa Azienda ha inviato all'Azienda Ospedale – Università Padova una richiesta disponibilità per il rinnovo e la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019, ora art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità firmato in data 23 gennaio 2024, anche per l'attività di consulenza specialistica radiologica da effettuarsi presso l'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero Santorso, per complessivi n. 25 accessi annui;
- con nota prot. n. 9143 del 06/02/2024, l'Azienda Ospedale – Università Padova ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 104 del 24/01/2024, al fine di non incorrere nell'interruzione di pubblico servizio, ha autorizzato la prosecuzione delle collaborazioni per attività di consulenza scadute il 31/12/2023, comprese le consulenze sanitarie nella disciplina di Radiologia;
- il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno, per l'anno 2024, di convenzioni passive in varie branche, tra cui la Radiologia, in quanto specialità con carenza di risorse mediche in Azienda, stimando per la stessa un importo pari a € 35.363,52;
- con nota prot. n. 33327 del 08/04/2024 è stato trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche di cui al punto precedente.

Considerato che:

- l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 32921 del 22/01/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 5868 del 22/01/2024, ha trasmesso copia della Deliberazione regionale n. 22 del 16/01/2024 ad oggetto *“Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. /CR n.127 del 27/11/2023”*. La lettera S) dell'allegato A alla DGR summenzionata ha fatto venir meno l'autorizzazione preventiva dell'Area Sanità e Sociale alla stipula delle convenzioni di consulenza di cui alla normativa sopra citata tra le Aziende ULSS della Regione Veneto;
- con Deliberazione regionale n. 106 del 12/02/2024, ad oggetto *“Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo.”*, la Regione ha richiamato, al punto 2), la disciplina delle Convenzioni ex art. 91 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 23/01/2024, precisando che, soltanto per casi eccezionali correlati alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, comunque per limitati periodi di tempo, le consulenze possono essere attivate per sopperire a carenze di organico dell'Azienda.

Verificata, con email agli atti, l'indisponibilità di graduatorie di concorso pubblico per consentire l'effettuazione delle attività oggetto della richiesta di consulenza.

Preso atto che con mail del 27/03/2024, l'Azienda Ospedale – Università Padova ha comunicato la proposta di accordo per prestazioni di Radiologia, specificando lo svolgimento dell'attività di consulenza per n. 25 accessi annui della durata massima di n. 12 ore ciascuno (dalle 8.00 alle ore 20.00) da svolgersi presso l'UOC Radiologia del Presidio Ospedaliero di Santorso, periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Rilevato che la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2024 la convenzione con l'Azienda Ospedale – Università Padova per l'attività di consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna nei giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi, con turni della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00, presso l'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo presunto per il periodo indicato di € 29.469,60, verificata l'assenza di accessi eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio e considerati gli accessi previsti da marzo a dicembre, per un importo mensile presunto di € 2.946,96 (IVA esente).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2024 la convenzione con l'Azienda Ospedale – Università Padova per l'attività di consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna nei giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi, con turni della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00, presso l'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero Santorso, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 29.469,60 (IVA esente), e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	ACCORDO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN RADIOLOGIA	
	ART. 91 COMMA 2 LETTERA A	
	CCNL 23.01.2024 DELL'AREA SANITÀ	
	TRA	
	L'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA, Via Giustiniani n. 1 -	
	35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente rappresentata	
	dal Direttore Generale Dr. Giuseppe Dal Ben	
	E	
	L'AZIENDA U.L.S.S N. 7 Pedemontana, di seguito denominata anche “ULSS 7	
	Pedemontana”, con sede e domicilio fiscale in Via dei Lotti n. 40 Bassano del	
	Grappa (VI), Codice fiscale e Partita I.V.A. 00913430245, legalmente rappresentata	
	dal Direttore Generale Dr. Carlo Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo	
	l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra	
	azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o	
	istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;	
	- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. 23.01.2024 Area Sanità definisce l'attività di	
	consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività	
	aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali	
	di cui all'art. 89, comma 1, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di	
	servizio;	
	- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa	
	con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la	
	disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui	

	all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e	
	veterinaria, stipulato 1'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL	
	23.01.2024 Area Sanità);	
	- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova	
	n. 744 del 28.06.2019, regola tale attività;	
	- che l'ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di	
	collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula	
	di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di	
	Radiologia;	
	- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del	
	Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di	
	lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	
	Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di consulenza specialistica	
	radiologica mediante presumibilmente 25 accessi annuali della durata massima di 12	
	ore ciascuno (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) da svolgersi presso l'U.O.C. di	
	Radiologia dell'ULSS 7, Presidio Ospedaliero–Spoke di Santorso.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a	
	tempo pieno dell'U.O.C. di Radiologia Ospedaliera, la cui équipe è in possesso delle	
	specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque	
	compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza,	

		presumibilmente mediante 25 accessi nel corso dell’anno 2024.	
		L’Azienda ULSS 7 Pedemontana richiederà l’attività degli specialisti aziendali,	
		nella specialità di cui all’art. 1, in conformità a quanto comunicato alla Regione del	
		Veneto ai sensi della DGRV 22/2024.	
		L’attività, oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l’attività	
		istituzionale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
		Articolo 3 – Clausola Assicurativa	
		L’ULSS 7 Pedemontana provvede a programmare le attività autorizzate dal presente	
		accordo nell’ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso	
		la struttura stessa.	
		L’ULSS 7 Pedemontana, titolare dell’erogazione delle prestazioni, si avvarrà	
		dell’opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.	
		Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile l’ULSS 7	
		Pedemontana è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde	
		direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose	
		del personale di cui si avvale nell’ esecuzione della prestazione.	
		L’ULSS 7 Pedemontana, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver	
		stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che	
		a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte propria e della	
		propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell’	
		Azienda Ospedale – Università Padova, salva l’ ipotesi di colpa grave o dolo nelle	
		quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli	
		specialisti aziendali.	
		L’Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia	
		controversia tra l’ULSS 7 Pedemontana ed il paziente e comunque verrà tenuta	

	dall’ULSS 7 Pedemontana manlevata da qualsiasi domanda e/ o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.	
	Articolo 4- Disposizioni in materia di tutela della salute e della	
	sicurezza nei luoghi di lavoro	
	Gli Esperti di Radioprotezione delle due Aziende provvederanno a definire accordi specifici che garantiscano la registrazione dell’esposizione nella scheda dosimetrica personale istituita dal soggetto promotore.	
	Articolo 5 – Accordi economici	
	L’Azienda ULSS 7 Pedemontana s’impegna a corrispondere all’Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio, sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di €/km 0,16, così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670, e ai pedaggi autostradali.	
	Articolo 6– Riepilogo attività	
	L’ULSS n. 7 si impegna a trasmettere all’U.O.S. Libera Professione dell’Azienda Ospedale - Università Padova l’elenco delle prestazioni effettuate, compilando un diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, nonché l’orario di inizio e fine attività, la firma del professionista interessato e del Direttore dell’UO richiedente la consulenza, certificato dalla Direzione Medica.	
	Articolo 7 – Modalità di pagamento	
	L’Azienda Ospedale – Università Padova emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate. I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale (Poste R), attuata in applicazione della DGRV n.337 del 16.02.2010.	

	Articolo 8 – Decorrenza e durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01.01.2024 al 31.12.2024.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata. L’Azienda Ospedale – Università Padova si	
	riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte	
	il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all’ art. 2, per consentire	
	il rispetto dell’impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla DGRV	
	n. 866 del 13.07.2015 recante l’approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015	
	per l’adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di	
	consulenza di cui all’ art. 91, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 23.01.2024 Area	
	Sanità, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.	
	Le parti si riservano, infine, la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 8 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata, allo scopo di garantire all’Azienda Ospedale –	
	Università Padova l’assistenza sanitaria necessaria in caso di una evoluzione del	
	flusso epidemiologico; nonché si dovessero ottemperare a disposizioni regionali o	
	ministeriali.	
	Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell’accordo dovranno essere	
	concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento	
	potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note	
	formali, nel corso della durata del presente atto.	
	Articolo 9– Protezione dati personali	
	Le Parti convengono che l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del	
	trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture,	

	provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università	
	Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in	
	contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali	
	dati, così come previsto dagli art. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al	
	Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003	
	(Codice Privacy).	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7 Pedemontana, gli obblighi di	
	informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie	
	in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Obbligo di riservatezza	
	I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere	
	riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a	
	conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a	
	qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto dell'accordo.	

Articolo 11 - Registrazione e imposta di bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo

in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive

modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis

della L. 241 / 1990 e s. m. i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Articolo 12 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nel presente accordo si fa rinvio alle

norme del codice civile.

ART. 13 - Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova,

Bassano del Grappa,

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ
PADOVA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe del Ben)

AZIENDA ULSS N. 7
PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carlo Bramezza)